

*L'Assessore*

*Classificazione 1.60.40/9-2025A/MTB*

*I dati di Protocollo associati al documento sono riportati nei metadati del mezzo trasmissivo*

Al Presidente del  
Consiglio regionale del Piemonte  
 *Davide NICCO*

Al Consigliere regionale del Piemonte  
 *Daniele VALLE*

Gruppo consigliere  
 *Partito Democratico*

**RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE N. 169** *“Procedimento variante urbanistica del polo logistico Amazon di Orbassano”*

Con riferimento alla interrogazione in oggetto, relativa alla realizzazione di nuovo polo logistico su terreni siti nel comune di Orbassano mediante variante al PRGC con istanza ai sensi dell'art. 17bis, comma 4, della L.R. 56/77 per la realizzazione di un nuovo insediamento, destinato ad attività produttiva di tipo logistico, ove si riferisce che i lavori sono “stati terminati da un anno e mezzo” e si chiede “se, nel caso la società Amazon Italia Transport Srl, soggetto richiedente la variante urbanistica, decida di non proseguire con la messa in funzione del polo logistico, questo comporti la decadenza della variante e il ritorno dell’area interessata alla disciplina urbanistica precedente.”

Sotto il profilo specificatamente urbanistico, è possibile riferire quanto segue.

Quanto chiarito dalla circolare regionale 2/amb 2019, relativa alla gestione del procedimento amministrativo delle varianti semplificate al PRGC per i progetti presentati agli sportelli unici per le

attività produttive (SUAP), laddove viene riferito “ È invece conforme alla ratio della norma che essa produca soltanto effetti finalizzati alla realizzazione di quel progetto e che la mancata realizzazione del medesimo progetto per qualsiasi motivo, comporti la decadenza della variante e il ritorno dell’area interessata alla disciplina urbanistica precedente. “ è da leggersi in continuità con il periodo che lo precede, che testualmente recita “Non sembra quindi opportuno che la variante ex articolo 8, riferita a un singolo progetto difforme dallo strumento urbanistico, comporti una modifica permanente della disciplina urbanistica dell’area interessata, anche qualora l’opera non si realizzi.”

Se ne desume, posta la dichiarata sussistenza dell’”opera” sull’area, che non vi siano elementi che determinino la “decadenza” della relativa Variante urbanistica ovvero “il ritorno alla disciplina urbanistica precedente”.

Cordiali saluti.

Torino, 12 marzo 2025

*Marco Gallo*

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005.*